Legge regionale 19 dicembre 1996 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1996 al 31/07/2013

Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria.

TITOLO V

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 38

(Attività contrattuale)

1. Le Aziende provvedono ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, mediante contratti secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale e da apposito regolamento regionale sui contratti di cui all'articolo 39.

2. La decisione di pervenire alla stipulazione dei contratti, l'individuazione delle modalità essenziali, nonché la scelta della forma di contrattazione, possono essere assunte con determinazioni di un dirigente delegato dal Direttore generale.

3. Le modalità inerenti all'esecuzione dei contratti delle Aziende e dell'Agenzia regionale della sanità sono disciplinate con apposito regolamento aziendale.

Art. 39

(Regolamento regionale sui contratti)

1. Il regolamento regionale sui contratti disciplina:

a) le forme di gara;

b) i criteri di aggiudicazione;

c) la stipulazione dei contratti;

d) il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi e i contratti tipo;

e) le unioni d'acquisto;

f) le forme e le modalità di affidamento all'Agenzia regionale della sanità delle procedure di acquisto di beni e servizi per conto delle Aziende;

g) i servizi, lavori e provviste in economia;

h) le casse economali;

i) l' osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie;

l) le modalità di articolazione in lotti, senza artificiosi frazionamenti delle forniture e dei lavori, nei casi di comprovate esigenze tecniche di differenziazione merceologica ed in quelli in cui si persegua la finalità di pervenire ad una adeguata concorrenzialità, non altrimenti ottenibile con la concentrazione della domanda.

2. In particolare, il regolamento regionale sui contratti deve prevedere la possibilità e le modalità di ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando trattasi di contratti il cui valore di stima risulta inferiore alla soglia prevista dalla normativa comunitaria, con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi;

b) per forniture che possono essere affidate esclusivamente a più fornitori determinati;

c) quando l'uso di una diversa procedura risulta impossibile, antieconomica in rapporto al valore dei beni e dei lavori o di entrambi, ovvero comprometta la peculiarità, l'urgenza, la competenza e la compatibilità tecnica o scientifica dei lavori o forniture da affidare.

3. Il regolamento regionale sui contratti è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.